

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

Verbale n. 02 del 02/02/2022

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 24/01/2022, AVENTE AD OGGETTO "ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI DOSOLO".

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti, dott. Paolo Ferrarini, esamina la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/01/2022, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione modifica al programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e rideterminazione dotazione organica del Comune di Dosolo";

Premesso che:

- l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 3, comma 10-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- il comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Visto il decreto del 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge n. 114/2014;

Considerato che con la proposta di deliberazione n. 46 del 24/01/2022 la Giunta Comunale intende modificare il programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, già inserito nella nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2022/2024, prevedendo:

- per l'anno 2022:

- la conferma del collocamento a riposo con diritto a pensione di n. 1 esecutore amministrativo di categoria B, posizione economica B8, in servizio presso il Settore Amministrativo (ultimo giorno di servizio: 31/05/2022);
- l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, in seguito a svolgimento di concorso pubblico, di n. 1 Istruttore Servizi Demografici e Segreteria, di categoria C, posizione economica C1, presso il Settore Amministrativo, a far data dal 1° giugno 2022, subordinatamente all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria, da esperire ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - per gli anni 2023 e 2024: nessuna assunzione e/o cessazione di personale allo stato attuale;

Atteso che, in conseguenza della predetta modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale, viene rideterminata la dotazione organica del Comune di Dosolo, da ultimo modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 01/12/2015, prevedendo la trasformazione del posto di Esecutore a tempo pieno di categoria B, posizione economica B1, presso il Settore Amministrativo, in Istruttore Servizi Demografici e Segreteria a tempo pieno, di categoria C, posizione economica C1;

ACCERTA

- a) che la copertura finanziaria della modifica del programma triennale del fabbisogno di personale è assicurata dai fondi stanziati nel bilancio di previsione 2022/2024;
- b) che viene rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;
- c) che le spese del personale del Comune di Dosolo previste nel triennio 2022/2024 rispettano la disciplina definita dall'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) che risulta garantito il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Tutto ciò premesso e considerato;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/01/2022, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione modifica al programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e rideterminazione dotazione organica del Comune di Dosolo".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dosolo, lì 02/02/2022.

Il Revisore Unico dei Conti
(dott. Paolo Ferrarini)

